



# Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti

Codice Fiscale: 00122390578 Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 e-mail : [ragioneria@comune.poggionativo.ri.it](mailto:ragioneria@comune.poggionativo.ri.it)  
[tributi@comune.poggionativo.ri.it](mailto:tributi@comune.poggionativo.ri.it) - [comune@pec.comune.poggionativo.ri.it](mailto:comune@pec.comune.poggionativo.ri.it) - <http://www.comune.poggionativo.ri.it>


Prot. N°3164

addi, 26 maggio 2014

## AVVISO

### Le tasse sulla casa dopo la Legge di Stabilità 2014

La legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto la IUC che rappresenta l'insieme di tre imposte che saranno in vigore dall'anno 2014:



- IMU (Imposta Municipale Propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, sono attualmente escluse le abitazioni principali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

---

**TARI** : *tassa rifiuti* - ( modello preventivamente compilato dal Comune / Cartella di pagamento )

E' il nuovo nome della tassa sui rifiuti; si fonda sui medesimi criteri tariffari della tassa precedente che sostituisce (Tares) Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse: le aree comuni condominiali, le aree scoperte di pertinenza di immobili tassabili ma non operative. Essendo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti, all'imposta sono soggetti gli utilizzatori di un immobile, sia ad uso abitazione che strumentale. **Devono essere rettificcate, tutte le denunce presentate da altri soggetti o ancora intestate a persone decedute.** ( precedente avviso protocollo n. 3117 del 24.05.2013 )

Scadenze 31.08 – 31.10 – 31.12.2014 (pagamento in unica soluzione 31 agosto 2014)

**TASI** : *tassa sui servizi indivisibili comunali* ( in autotassazione )

**La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU, si applica anche alla prima casa, e, in caso di immobili dati in locazione, in parte dovrà essere pagata anche dagli inquilini.** Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale così come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti.

### QUESTA AMMINISTRAZIONE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e TARIFFE TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; **TENUTO CONTO** che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

con il proponimento di non aggravare, in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale, ha deliberato le seguenti aliquote, in vigore dal 1 gennaio 2014; così determinate:

- **Aliquota 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze** come definite e dichiarate ai fini IMU, compreso per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze, (sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare)

- **Aliquota uguale a 0 (zero) per mille per tutti i fabbricati DIVERSI** dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili,

Le scadenze e il numero delle rate di versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come indicato:

a) Prima rata **16 giugno 2014**

b) Seconda rata **16 dicembre 2014**

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2014**

**IMU**: *tassa di proprietà per seconde case, aree fabbricabili* - ( in autotassazione )

Dall'anno 2014 l'IMU per abitazione principale e pertinenze continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione € 200/00; esclusa la maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l'assegnatario può applicare l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale.

#### **ALIQUOTE ANNO 2014**

- **Aliquota 4 per mille**  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze con detrazione di euro 200,00)
- **Aliquota 10,60 per mille**  
(confermata per tutti gli altri immobili)
- **Aliquota 9,0 per mille**  
(confermata per area edificabile)
- **Aliquota 0 (zero)**  
*(per tutti i fabbricati rurali se classificati in categorie catastali diverse dal gruppo catastale "D" di pertinenza delle aziende agricole condotte da agricoltori diretti)*

Le scadenze e il numero delle rate: acconto 16 giugno 2014 - saldo 16 dicembre 2014

**L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE codice dell'Ente da indicare nel modello F24 G765**

L'ufficio tributi è a disposizione per fornire ulteriori informazioni,

**IL SINDACO**